

**DELIBERAZIONE 6 OTTOBRE 2016  
550/2016/R/GAS**

**OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI, 2888/2015,  
RELATIVA ALLA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E  
DISPACCIAMENTO DEL GAS NATURALE, PER IL PERIODO 2010-2013**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 6 ottobre 2016

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 settembre 2005 (di seguito: Regolamento 1775/2005);
- il Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 715/2009);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09, in particolare l'Allegato A (di seguito: *RTTG* 2010-2013);
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2009, ARG/gas 192/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 192/09);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 198/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 198/09);
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2010, ARG/gas 218/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 218/10);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2011, ARG/gas 178/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 178/11);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2012, 515/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 515/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 3 settembre 2015, 428/2015/C/GAS (di seguito: deliberazione 428/2015/C/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 3 settembre 2015, 430/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 430/2015/R/GAS);

- il documento per la consultazione 11 dicembre 2015, 607/2015/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 607/2015/R/GAS);
- il documento per la consultazione 16 giugno 2016, 321/2016/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 321/2016/R/GAS);
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sezione Terza, 19 aprile 2013, n. 995/2013 (di seguito: sentenza 995/2013);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 12 giugno 2015, n. 2888 (di seguito: sentenza 2888/2015).

#### CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che l'Autorità definisca *“un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo”*, e precisa che il sistema tariffario *“deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse”*;
- con specifico riferimento alle tariffe di trasporto del gas naturale, l'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 164/00 prevede che queste debbano tenere conto in primo luogo della capacità impegnata e della distanza di trasporto e, in secondo luogo, della quantità trasportata indipendentemente dalla distanza; inoltre, *“le tariffe di trasporto sulla rete nazionale di gasdotti sono determinate in relazione ai punti di entrata e di uscita da tale rete, tenendo conto della distanza di trasporto in misura equilibrata, al fine di attenuare le penalizzazioni territoriali”*;
- con la sentenza 995/2013, il Tar Lombardia ha annullato la RTTG 2010-2013, la deliberazione ARG/gas 192/09 e le conseguenti deliberazioni di approvazione delle proposte tariffarie;
- la predetta pronuncia è stata confermata dal Consiglio di Stato che, con sentenza 2888/2015, ha sancito che:
  - a) l'Autorità non sarebbe riuscita a dimostrare l'insussistenza degli incrementi tariffari *“penalizzanti”* per gli utenti che hanno accesso ai punti di entrata situati nel Sud del Paese, atteso che gli elementi prodotti in sede processuale, oltre a essere tardivi, non sarebbero verificabili;
  - b) l'Autorità non avrebbe adeguatamente motivato le principali scelte innovative che hanno determinato i predetti incrementi tariffari; in particolare il giudice, (i) con riferimento alla nuova ripartizione dei ricavi tra componenti di *capacity* e di *commodity*, non ha rinvenuto *“adeguati supporti – logici e/o normativi – per l'accentuato sbilanciamento tra le due componenti tariffarie, né per l'individuazione di un baricentro del mercato...ubicato nel centro-nord e segnatamente nella pianura padana”*, e

inoltre, (ii) con riferimento all'individuazione del c.d. baricentro del sistema (utilizzato al fine della costruzione dell'algoritmo di calcolo tra i diversi punti di entrata e uscita), ha evidenziato che l'Autorità non avrebbe fornito adeguate motivazioni, ossia "*motivazioni ulteriori, rispetto a quelle riferite alla concentrazione nell'area in questione dei siti di stoccaggio nonché della quota più rilevante dei consumi*";

- c) risulterebbe insufficiente e poco chiara l'istruttoria posta a base dell'individuazione dei nuovi criteri relativi all'autoconsumo; in particolare, non sarebbe chiaro il fondamento normativo di tale misura, né sarebbe stato motivato perché, col previgente meccanismo del *price cap*, i relativi costi non sarebbero controllabili dall'impresa maggiore di trasporto, mentre lo sarebbero mediante il meccanismo di autoconsumo.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 428/2015/C/GAS, l'Autorità ha deciso di proporre ricorso per revocazione avverso la sentenza 2888/2015 con cui il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza 995/2013 di annullamento della regolazione tariffaria del servizio di trasporto e dispacciamento per il periodo regolatorio 2010-2013;
- con la deliberazione 430/2015/R/GAS, nelle more della decisione del ricorso di cui al precedente punto, l'Autorità ha avviato un procedimento per dare ottemperanza alle previsioni della sentenza 995/2013, come confermata dalla sentenza 2888/2015, al fine di adottare la nuova regolazione tariffaria del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013 (senza che ciò peraltro costituisca acquiescenza alle pronunce del giudice amministrativo oggetto di ricorso per revocazione);
- nell'ambito del citato procedimento, l'Autorità ha pubblicato due documenti per la consultazione, con cui ha sottoposto ai soggetti interessati i propri orientamenti – elaborati alla luce dei principi e delle statuizioni contenute nelle predette pronunce del giudice amministrativo – in materia di criteri di ripartizione dei ricavi tra componente di *capacity* e componente di *commodity* e di modalità di trattamento del gas necessario al funzionamento delle centrali di compressione;
- in particolare, con il documento per la consultazione 607/2015/R/GAS, l'Autorità:
  - a) in primo luogo, pur prendendo atto di un diverso convincimento dei giudici amministrativi sul punto, ha chiarito che l'individuazione del baricentro del mercato non è frutto di una scelta discrezionale del regolatore ma è l'esito di una scelta vincolata, dal momento che esso identifica il luogo fisico in cui, in via di fatto, si concentrano i prelievi di gas dal sistema nazionale del trasporto;
  - b) con riferimento al criterio di ripartizione dei ricavi tra componente di *capacity* e componente di *commodity*, ha formulato l'orientamento di confermare il criterio di riparto contenuto nella *RTTG* 2010-2013, ossia il criterio che prevede l'attribuzione dei costi di capitale alla componente *capacity*, e dei costi operativi alla componente *commodity* (cd. criterio di

ripartizione 90:10); esso trova il proprio fondamento nell'articolo 13 del Regolamento n. 715/2009, ai sensi del quale le tariffe o le metodologie utilizzate per calcolarle devono rispecchiare i costi effettivamente sostenuti, evitando la compensazione incrociata tra utenti della rete; in ossequio a tale principio, dal momento che i costi sostenuti dall'impresa di trasporto per lo svolgimento del servizio sono per la quasi totalità costi fissi – ovvero indipendenti dalla quantità di gas trasportata – un tale criterio di riparto risulta quello più idoneo a garantire il rispetto del principio della *cost reflectivity*; tale impostazione trova riscontro anche nelle Linee Guida adottate dall'ACER, che nel declinare come debba essere attuato il principio della *cost reflectivity* chiariscono che, a parte alcuni costi che hanno natura variabile (quali quelli imputabili al cd. autoconsumo), la generalità dei costi sostenuti dall'impresa di trasporto deve essere imputata alla quota di *capacity*;

- c) quanto alle modalità di trattamento del gas per il funzionamento delle centrali di compressione, al fine di ottemperare alle statuizioni del giudice amministrativo, ha prospettato:
- di introdurre uno specifico corrispettivo tariffario, identico su tutto il territorio nazionale, superando il precedente modello che prevedeva un conferimento in natura del gas;
  - di non applicare al detto corrispettivo il meccanismo del *price cap* dal momento che i costi relativi al cd. autoconsumo non sono strettamente controllabili dall'impresa di trasporto e, pertanto, tale condizione non consente al meccanismo del *price cap* di realizzare la precipua finalità di incentivare l'efficientamento dei costi;
  - di prevedere che i conseguenti conguagli tra l'impresa maggiore di trasporto e gli utenti della rete nazionale, abbiano ad oggetto la differenza tra il valore dei quantitativi di gas conferiti in natura nel periodo di regolazione oggetto della *RTTG* 2010-2013 e il nuovo corrispettivo tariffario applicato ai volumi immessi in rete dagli utenti nel medesimo periodo;
- nell'ambito della consultazione avviata con il documento per la consultazione 607/2015/R/GAS, alcuni dei soggetti partecipanti hanno presentato all'Autorità le proprie osservazioni, come di seguito sintetizzate;
  - in primo luogo, e in termini generali, la maggioranza degli operatori ha manifestato una preoccupazione in merito ad eventuali attività di conguaglio conseguenti ad una riforma con effetto retroattivo della regolazione tariffaria; tale attività, infatti, comportando una riapertura delle partite economiche relative al terzo periodo regolatorio, determinerebbe una situazione di incertezza per gli operatori del settore che rischierebbero di non poter recuperare dai propri clienti le somme dovute;
  - al riguardo, inoltre, ad avviso della maggior parte dei soggetti partecipanti alla consultazione, l'Autorità non sarebbe tenuta a modificare retroattivamente e con efficacia *erga omnes* la propria regolazione tariffaria, ben potendo nell'esercizio

della propria discrezionalità, limitare il proprio intervento a quegli utenti che ritengono di essere pregiudicati dalla regolazione annullata; infine, alcuni operatori hanno proposto, per superare le criticità legate alla introduzione di una regolazione tariffaria dalla efficacia retroattiva, l'introduzione di un apposito corrispettivo addizionale da applicare a partire dal prossimo anno termico e per quelli successivi;

- in secondo luogo, con riferimento agli specifici temi oggetto di consultazione, sull'individuazione del baricentro del mercato (cfr. precedente punto, lettera a)), la generalità degli operatori – ivi incluso l'operatore intervenuto *ad opponendum* nell'appello promosso dall'Autorità contro la sentenza 995/2013 del Tar Lombardia – ha condiviso la posizione espressa dall'Autorità con il documento per la consultazione 607/2015/R/GAS, ovvero che la sua individuazione non sia frutto di una scelta discrezionale dell'Autorità; nessun operatore, in particolare, neppure la società che aveva impugnato la *RTTG* 2010-2013, ha contestato il fatto che il baricentro sia il luogo fisico in cui si concentrano i prelievi dalla rete nazionale dei gasdotti e che tale luogo sia da individuare nella Pianura padana;
- in terzo luogo, è emersa una generale condivisione dell'orientamento dell'Autorità di prevedere una ripartizione tra componente di *capacity* e componente di *commodity* secondo il cd. criterio 90:10 (cfr. precedente punto, lettera b)); lo stesso operatore intervenuto *ad opponendum* nel giudizio di appello promosso dall'Autorità ha condiviso “*il principio di cost reflectivity sancito dall'articolo 13 del regolamento 715/2009 e le modalità con cui l'Autorità ha interpretato tale principio adottando un criterio di ripartizione dei ricavi 90:10 tra componente capacity e componente commodity*”;
- due soli operatori, tra cui quello che ha impugnato dinanzi al giudice amministrativo la *RTTG* 2010-2013, hanno invece manifestato la propria contrarietà rispetto alla lettura data dall'Autorità alle sentenze 995/2013 e 2888/2015, ritenendo che il giudice amministrativo non avrebbe annullato la regolazione su questo aspetto per difetto di motivazione, bensì per l'effetto discriminatorio della nuova disciplina rispetto agli operatori la cui attività di importazione è concentrata nel Sud del Paese; inoltre, ad avviso di tali operatori:
  - non sarebbe condivisibile la posizione assunta dall'Autorità secondo cui il cd. criterio di ripartizione 90:10 troverebbe il proprio fondamento nelle previsioni di cui all'articolo 13 del Regolamento n. 715/2009; ciò in quanto una disposizione analoga era già prevista dal previgente Regolamento n. 1775/2005, sulla cui base l'Autorità aveva, comunque, definito per il precedente periodo una regolazione tariffaria basata su un criterio di riparto pari a 70:30;
  - la previsione di una ripartizione secondo il cd. criterio 90:10 potrebbe essere introdotta unicamente nel caso in cui fossero contestualmente previsti anche modelli tariffari che minimizzino gli impatti sul mercato all'ingrosso;
  - l'Autorità, infine, avrebbe dovuto prevedere un aumento del numero dei punti di uscita dalla rete nazionale di gasdotti, dal momento che la sentenza

2888/2015 avrebbe censurato anche la riduzione delle zone di *exit* prevista dalla *RTTG* 2010-2013 rispetto al precedente periodo regolatorio;

- in quarto luogo, con riferimento al corrispettivo tariffario a copertura dei costi relativi agli autoconsumi, in sede di consultazione (cfr. precedente punto, lettera c)), è emerso da parte degli operatori che importano gas dal Sud Italia un generale consenso circa l'orientamento prospettato dall'Autorità; gli altri partecipanti alla consultazione, invece, hanno manifestato la propria contrarietà all'intervento prospettato dall'Autorità, lamentando una illegittima efficacia retroattiva dello stesso; alcuni operatori, in particolare, hanno contestato l'intervento proposto ritenendo che la previsione di un corrispettivo per gli autoconsumi identico su tutto il territorio nazionale, per tutti i punti di *entry*, non sarebbe coerente con il principio di *cost reflectivity*;
- al riguardo, l'operatore che ha promosso il contenzioso che ha condotto all'annullamento della *RTTG* 2010-2013 ha evidenziato come l'orientamento sugli autoconsumi differenziati per punto di entrata non produrrebbe alcun effetto positivo per i soggetti importatori di gas dai punti di *entry* meridionali rispetto alla regolazione annullata; altri operatori hanno inoltre formulato osservazioni specifiche in merito al meccanismo di conguaglio, evidenziando in particolare l'opportunità che l'emissione della fattura e della nota di credito da parte di Snam Rete Gas siano contestuali.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con il documento per la consultazione 321/2016/R/GAS, l'Autorità, alla luce delle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione del documento per la consultazione 607/2015/R/GAS, ha espresso i propri orientamenti finali;
- in via generale, pur consapevole dei possibili impatti negativi di un intervento regolatorio retroattivo che impone un'attività di conguaglio, l'Autorità ha chiarito che la retroattività della adottanda regolazione tariffaria rappresenta la conseguenza dell'effetto ripristinatorio del giudicato di annullamento; stante la natura di atti a contenuto generale delle delibere che disciplinavano la regolazione tariffaria per il periodo 2010-2013, infatti, il loro annullamento produce effetti *erga omnes*;
- conseguentemente, non sono risultate condivisibili le proposte di alcuni operatori che sollecitavano la previsione di un apposito corrispettivo da applicare per il futuro; inoltre, è stato ritenuto non condivisibile anche il rilievo mosso da alcuni partecipanti alla consultazione che hanno prospettato di applicare la nuova regolazione ai soli utenti che ritengono di essere stati pregiudicati dalla annullata *RTTG* 2010-2013, dal momento che una tale limitazione dell'ambito soggettivo di efficacia della norma (agli operatori che ne avrebbero un beneficio in termini di minori corrispettivi da versare all'impresa maggiore di trasporto), determinerebbe la necessità di recuperare le somme corrispondenti a valere sui clienti finali;

- quanto all'individuazione del baricentro del mercato, si è confermato l'orientamento già espresso nel documento per la consultazione 607/2015/R/GAS; risulta, infatti, incontestato da parte degli operatori che hanno partecipato alla prima consultazione che l'individuazione del baricentro non sia imputabile ad una valutazione discrezionale del regolatore, dal momento che esso rappresenta il luogo fisico in cui si concentrano i prelievi dalla rete nazionale di trasporto, ovvero il luogo fisico verso il quale il gas immesso nei punti di *entry* viene trasportato;
- inoltre, nel nuovo documento per la consultazione, l'Autorità ha evidenziato che, una tale circostanza comporta che, rispetto al principio di *cost reflectivity*, i corrispettivi ai punti di *entry* siano più elevati tanto maggiore è la distanza che separa il punto dal baricentro (in altre parole, essendo il baricentro ubicato nella Pianura padana, i corrispettivi dei punti di *entry* ubicati nel Sud Italia saranno maggiori);
- conseguentemente, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 164/00, la cui finalità è quella di tutelare i clienti finali ubicati nelle zone del Paese caratterizzate da minori dotazioni infrastrutturali, non ha alcun rilievo l'ubicazione del baricentro del mercato; l'eventuale riduzione dei corrispettivi relativi ai punti di *entry*, infatti, non assicura il rispetto del criterio di non penalizzazione, in quanto non è detto che un utente che importi da Sud serva il mercato ubicato nella medesima zona, in quanto potrebbe, ipoteticamente, servire esclusivamente clienti concentrati nel Nord del Paese; pertanto, è stata confermata la conclusione del documento per la consultazione 607/2015/R/GAS (punto 27) secondo cui soltanto un correttivo tariffario che preveda una riduzione dei corrispettivi presso i punti di *exit* ubicati in tali aree del Paese può effettivamente garantire una riduzione tariffaria con effetti positivi sui clienti finali sottesi;
- quanto alla ripartizione tra componenti di *capacity* e componenti di *commodity*, anche alla luce delle considerazioni svolte ai due precedenti punti, è stato confermato l'orientamento già espresso con il documento per la consultazione 607/2015/R/GAS di adottare il cd. criterio di ripartizione 90:10;
- al riguardo, sono state ritenute non condivisibili le osservazioni degli operatori che hanno censurato l'assenza di un orientamento che prevedesse un incremento del numero dei punti; ciò in quanto la sentenza del Consiglio di Stato 2888/2015, diversamente da quanto sostenuto dai predetti operatori, non ha annullato la regolazione tariffaria adottata con la *RTTG* 2010-2013 laddove aveva previsto una riduzione delle aree di *exit*, ma si è limitata, in alcuni passaggi, a evidenziare come tale scelta abbia inciso sugli effetti, per gli *shipper*, prodotti dal cd. nuovo criterio di ripartizione 90:10; peraltro, ai fini del riesercizio del potere tariffario da parte dell'Autorità, come messo in luce dalle osservazioni presentate dagli operatori al documento per la consultazione 607/2015/R/GAS, un aumento delle aree di *exit* pregiudicherebbe seriamente l'esigenza, manifestata in modo pressoché unanime dagli operatori, di minimizzare l'impatto retroattivo delle attività di conguaglio conseguenti a ogni modifica della regolazione tariffaria;

- inoltre, l’Autorità ha ritenuto non condivisibili anche le osservazioni volte a contestare la giustificazione del cd. criterio di ripartizione 90:10; in particolare, con il secondo documento per la consultazione l’Autorità ha ribadito che tale criterio si basa sui principi stabiliti dal Regolamento n. 715/2009 a norma del quale le tariffe o le metodologie tariffarie devono rispecchiare i costi effettivamente sostenuti, evitando la compensazione incrociata tra utenti della rete; poiché i costi sostenuti dall’impresa di trasporto per lo svolgimento del servizio sono per la quasi totalità fissi, ossia indipendenti dalla quantità di gas trasportata, per assicurare la corrispondenza tra tariffe e costi del servizio è necessario attribuire per quanto possibile i costi fissi alle componenti fisse della tariffa e i costi variabili a quelle variabili; per tale ragione, il cd. criterio di ripartizione 90:10 consente, dunque, di riflettere maggiormente la struttura di costo sostenuto dal gestore della rete di trasporto per fornire il servizio agli utenti;
- peraltro, l’Autorità ha altresì chiarito che la circostanza che il principio fosse già stabilito nel Regolamento n. 1775/2005, in vigore anche nel secondo periodo di regolazione, non rende illogica la scelta dell’Autorità dal momento che la previgente regolazione tariffaria, basata su un criterio di riparto pari a 70:30, si è rivelata ad una successiva riconsiderazione, caratterizzata e viziata da una inefficienza economica (e di non perfetta attuazione ai principi della legislazione comunitaria), che doveva essere riallineata con il principio di *cost reflectivity* sancito anche dal Regolamento n. 715/2009;
- infine, nel medesimo documento per la consultazione 321/2016/R/GAS, l’Autorità ha replicato all’osservazione secondo cui l’introduzione del cd. criterio di ripartizione 90:10 potrebbe giustificarsi solo nel caso di una diversa ripartizione dei ricavi tra punti di entrata e punti di uscita che attribuisca maggiori costi a questi ultimi, chiarendo che un tale intervento regolatorio non sarebbe coerente con la previsione di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 164/00 che impone di non penalizzare le aree del Paese caratterizzate da una minore dotazione infrastrutturale, ivi comprese quelle del Mezzogiorno;
- quanto al corrispettivo tariffario a copertura dei costi relativi agli autoconsumi, l’Autorità ha ritenuto condivisibili le osservazioni con cui alcuni operatori hanno evidenziato che la previsione di un corrispettivo per gli autoconsumi identico per tutti i punti di *exit* (prospettato nel primo documento per la consultazione) non sarebbe coerente con il principio di *cost reflectivity*; infatti, essendo le centrali di compressione funzionali a garantire il trasporto del gas verso il baricentro del mercato, maggiore è la distanza del punto dal baricentro, maggiori sono i costi connessi al funzionamento delle centrali di compressione; per tali ragioni si è ritenuto di accogliere la proposta di alcuni operatori di introdurre un corrispettivo differenziato tra i diversi punti di *entry*, in modo da tenere conto della distanza dei punti di entrata dal baricentro del mercato.



**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- in risposta al documento per la consultazione 321/2016/R/GAS, è emersa una generale condivisione su tutti gli orientamenti finali espressi dall’Autorità con riferimento sia all’individuazione del baricentro del mercato, sia all’adozione di una ripartizione tra componenti di *commodity* e componenti di *capacity* secondo il cd. criterio 90:10, sia sulla scelta di adottare un corrispettivo tariffario a copertura degli autoconsumi differenziato per punti di *entry* ed applicato agli utenti che ne facciano richiesta;
- alcuni operatori, pur esprimendo una valutazione positiva, hanno tuttavia ribadito la necessità di evitare interventi regolatori con efficacia retroattiva che potrebbero produrre una situazione di incertezza per il settore ed effetti negativi sugli operatori, che sarebbero soggetti a costi e rischi non preventivati; alcune associazioni rappresentative di gestori di rete e di clienti finali, in particolare, auspicano che sia data corretta ottemperanza alle pronunce giudiziarie evitando al contempo nuovi conguagli generalizzati;
- con riferimento a tali aspetti, si deve ribadire, in termini generali, che gli effetti retroattivi del presente provvedimento, come meglio chiarito nel precedente gruppo di considerato cui si rinvia, sono conseguenza dell’effetto ripristinatorio del giudicato di annullamento; peraltro, nell’adottare, ora per allora, una nuova regolazione tariffaria, occorre ricordare che, in base alle decisioni del giudice amministrativo:
  - (a) con riferimento all’individuazione del baricentro e al criterio di ripartizione dei ricavi tra componenti di *capacity* e di *commodity*, l’Autorità ha l’onere di motivare meglio le scelte compiute con la *RTTG* 2010-2013, supplendo alle lacune motivazionali e argomentative rilevate dai giudici; solo qualora non sia in grado di assolvere un tale onere, l’Autorità dovrebbe adottare una nuova regolazione sulla base di parametri differenti; gli argomenti sopra richiamati sono volti ad assolvere un tale onere motivazionale e sono stati oggetto di una ampia consultazione che ha manifestato un consenso quasi unanime, su detti argomenti, da parte dei soggetti interessati;
  - (b) con riferimento, invece, alla disciplina del trattamento degli autoconsumi, l’Autorità è tenuta a trattare i relativi costi sostenuti dall’impresa di trasporto mediante un riconoscimento in tariffa, senza la possibilità di prevedere conferimenti in natura da parte degli utenti; su tale aspetto, l’Autorità ha posto in consultazione una tale disciplina, che, in seguito a una proficua interazione con gli operatori partecipanti alla consultazione, è stata prefigurata (nell’ambito del secondo documento per la consultazione) con un contenuto sul quale, pure, si è favorevolmente espressa la quasi totalità dei partecipanti alla consultazione;
- solo l’operatore che ha impugnato l’annullata *RTTG* 2010-2013 ha contestato gli orientamenti finali dell’Autorità, lamentando la propria contrarietà alla modalità con cui l’Autorità intende ottemperare alle sentenze 995/2013 e 2888/2015, senza

peraltro aggiungere nuovi elementi oltre a quelli forniti in risposta al primo documento per la consultazione;

- infine, sugli aspetti specifici relativi ai conguagli, un operatore ha richiesto che venga chiarito che, allo *shipper* che non faccia richiesta entro il 30 settembre 2016, Snam Rete Gas non emetterà né alcuna nota di credito né alcuna fattura relativa all'applicazione del  $CV_i^{fuel}$ ; due operatori hanno fatto rilevare che la fattura e la nota di credito da parte dell'impresa maggiore di trasporto debbano essere contestuali.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- confermare, sul tema specifico dell'individuazione del baricentro di mercato, gli orientamenti espressi in sede di consultazione (cfr. punti 20-23 del documento per la consultazione 607/2015/R/GAS e punti 24-32 del documento per la consultazione 321/2016/R/GAS), chiarendo che la nozione di baricentro del mercato non è un concetto normativo, la cui applicazione a fattispecie concrete implica l'esercizio di una qualche forma di discrezionalità (anche solo tecnica); ma è, invece, un'espressione (mutuata dal lessico gergale degli operatori) meramente descrittiva di una situazione di fatto risultante dall'esito delle simulazioni idrauliche effettuate dall'impresa maggiore di trasporto;
- confermare la previsione di un criterio di riparto tra componente di *capacity* e componente di *commodity* contenuto nella *RTTG* 2010-2013 che prevede l'attribuzione dei costi di capitale alla componente *capacity*, e dei costi operativi alla componente *commodity* (cd. criterio di ripartizione 90:10), che consente di assicurare il rispetto del principio di *cost reflectivity* sancito dal Regolamento n. 715/2009, ossia la corrispondenza tra tariffe e costi del servizio;
- prevedere, in materia di disciplina del gas per il funzionamento delle centrali di compressione, il passaggio da un conferimento in natura a un conferimento monetario, mantenendo, al fine di garantire la coerenza con il principio di *cost reflectivity* fissato dal legislatore comunitario, la logica del diverso contributo dei vari punti di *entry* alla copertura dei costi di funzionamento delle centrali di compressione, per tenere conto in particolar modo della distanza dal punto di entrata al baricentro del mercato;
- a tal fine introdurre uno specifico corrispettivo  $CV_i^{fuel}$  per la copertura degli autoconsumi, espresso in termini monetari, differenziato tra i diversi punti di *entry* in modo da mantenere i medesimi rapporti relativi di costo tra i diversi punti di entrata già applicati nel terzo periodo di regolazione;
- prevedere che, anche alla luce delle osservazioni pervenute al secondo documento per la consultazione, a ciascuno *shipper* cui sia stato effettivamente allocato gas di autoconsumo in natura nel periodo 2010-2013 e che ne faccia richiesta entro il 30 ottobre 2016, Snam Rete Gas emetta contestualmente:
  - nota di credito tenuto conto dei quantitativi annuali di gas naturale effettivamente allocati a ciascuno *shipper* la cui titolarità sia stata acquisita

- da Snam Rete Gas, e della valorizzazione di tali quantitativi pari alla media annuale della componente  $CCI$  per gli anni 2010-2012, e una media delle componenti  $CCI$  e  $C_{MEM}$  per l'anno 2013;
- fattura per un importo pari a quello determinato applicando il corrispettivo  $CV_i^{fuel}$  in funzione dei quantitativi di gas naturale immessi in ciascun punto  $i$  della rete nazionale dei gasdotti nel periodo 2010-2013;
- disporre che la procedura di cui al precedente punto si concluda entro il 31 dicembre 2016

### **DELIBERA**

1. di confermare i criteri di cui alla *RTTG* 2010-2013, nonché i corrispettivi e i coefficienti per gli anni 2010-2013 approvati con deliberazioni ARG/gas 198/09, ARG/gas 218/10, ARG/gas 178/11, 515/2012/R/GAS, ad eccezione delle quote percentuali a copertura del gas di autoconsumo;
2. di introdurre un corrispettivo  $CV_i^{fuel}$  per gli anni 2010-2013, espresso in €GJ, che assume valori pari a quelli riportati in Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
3. di prevedere che, a ciascuno *shipper* cui sia stato effettivamente allocato gas di autoconsumo in natura nel periodo 2010-2013 e che ne faccia richiesta entro il 30 ottobre 2016, Snam Rete Gas emetta contestualmente:
  - a. nota di credito tenuto conto dei quantitativi annuali di gas naturale effettivamente allocati a ciascuno *shipper* la cui titolarità sia stata acquisita da Snam Rete Gas, e della valorizzazione di tali quantitativi riportata in Tabella 2 allegata al presente provvedimento
  - b. fattura per un importo pari a quello determinato applicando il corrispettivo  $CV_i^{fuel}$  in funzione dei quantitativi di gas naturale immessi in ciascun punto  $i$  della rete nazionale dei gasdotti nel periodo 2010-2013;
4. di prevedere che la procedura di cui al precedente punto 3 si concluda entro il 31 dicembre 2016;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

6 ottobre 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*